



LE NUOVE REGOLE IN MATERIA DI CUMULO TRA PENSIONI E REDDITI DA LAVORO

**Il Decreto Legge n. 112 del 2008, convertito in Legge il 5 agosto 2008,
ha introdotto importanti novità in materia di compatibilità
tra pensione e redditi da lavoro autonomo e dipendente.**

Dal 1° gennaio 2009 sono totalmente cumulabili con il reddito di lavoro autonomo e dipendente, i seguenti trattamenti pensionistici:

- le pensioni di anzianità, anche quelle acquisite con meno di 40 anni di contribuzione, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- le pensioni di vecchiaia, interamente liquidate nel sistema contributivo, acquisite con almeno 40 anni di contribuzione;
- le pensioni di vecchiaia, interamente liquidate nel sistema contributivo a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne;
- le pensioni di vecchiaia interamente liquidate nel sistema contributivo, anticipate rispetto ai 65 e 60 anni di età previsti per uomini e donne, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti richiesti per l'ottenimento della pensione di anzianità retribuita (58 anni di età e 35 di anzianità contributiva fino al 30 giugno 2009; da luglio 2009 meccanismo delle quote con età anagrafica minima).



FONDO DI SOLIDARIETA'

Per quanto riguarda il cumulo tra gli assegni straordinari per il sostegno al reddito e altri redditi, il Decreto Legge n. 112/2008 non ha previsto alcuna modifica delle disposizioni in essere. Pertanto, per i lavoratori delle Banche esodati mediante accesso al Fondo di Solidarietà (Fondo esuberi), continueranno a valere le limitazioni finora previste.



La FALCRI ti ricorda che è sempre attivo il servizio **SMS Gate** per ricevere, sul tuo cellulare e in tempo reale, notizie e curiosità di carattere sindacale e che sul proprio sito www.falcriubi.it potrai trovare tutti gli approfondimenti che ti interessano ed i numeri telefonici dei Dirigenti Sindacali FALCRI a tua disposizione per ogni necessità.